

Criteri di assegnazione interna delle ore di sostegno agli alunni e dei casi ai docenti di sostegno

1. L’assegnazione individuale delle ore di sostegno agli alunni iscritti all’Istituto avviene con la seguente procedura:

- i) il monte ore complessivo assegnato all’Istituto è fissato dall’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) con una decisione di esclusiva competenza e responsabilità del medesimo UST, che può discostarsi dal parere, obbligatorio ma non vincolante, emesso dai GLO e trasmesso nei modi previsti dalla vigente normativa dall’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Fermi” di Carvico all’UST territorialmente competente;
- ii) agli alunni in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 c.3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 viene assegnata una copertura totale sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado. Le restanti ore a completamento dell’orario scolastico settimanale sono coperte mediante assistenti educatori assegnati dal Comune di residenza. Egualmente è di esclusiva competenza e responsabilità dei Comuni provvedere a tale copertura;
- iii) l’Ufficio scolastico territoriale assegna un monte ore complessivo per la scuola primaria e un monte ore complessivo per la scuola secondaria di primo grado. Da tali monte ore si detrae il monte ore dedicato alla copertura totale degli alunni in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 c.3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, separatamente per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, determinando così i monte ore disponibili per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado.
Successivamente, separatamente per ciascun ordine di scuola (primaria e secondaria di primo grado), si procede a distribuire i monte ore disponibili M_{disp} della scuola primaria e della scuola secondaria fra gli alunni in situazione di handicap non grave ai sensi dell’art.3 c.1 della legge 5 febbraio 1992, n.104, proporzionalmente rispetto alle ore richieste dal GLO e nel rispetto dei criteri pedagogico-didattici enunciati nella precedente sezione Criteri assegnazioni ore sostegno indicati nel PTOF, prendendo a riferimento il limite massimo di assegnazione di ore n per un dato alunno definito secondo la formula

$$n = \frac{p}{G} M_{disp}$$

dove p è il numero di ore proposto dal GLO per l’alunno e G è la somma delle ore proposte dai GLO per tutti gli alunni non gravi dell’ordine di scuola considerato (primaria oppure secondaria) ;

- iv) è fatta salva la possibilità di riassegnare quote di ore destinate agli alunni in situazione di gravità limitatamente ai periodi di assenza continuata dei medesimi alunni.
Tali riassegnazioni cessano in ogni caso al rientro a scuola per l’orario completo dell’alunno disabile in condizioni di gravità.

2. L’assegnazione dei singoli casi ai docenti di sostegno avviene considerando i seguenti criteri:

- *continuità didattica*: favorire la continuità di insegnamento con il precedente anno scolastico, salvo casi particolari che impediscono l’applicazione di tale principio;
- *competenza professionale e didattica specifica* (titoli di specializzazione, esperienze pregresse...);

- *presenza di più alunni certificati nella stessa classe e di personale assegnato come assistente*_(al fine di evitare la sovrapposizione di più figure docenti, verranno assegnati pertanto più alunni ad uno stesso insegnante);
- *Diagnosi Funzionale, PEI* (si valuteranno l’effettiva gravità del deficit e delle disabilità connesse, le potenzialità di sviluppo, di apprendimento e di socializzazione, cioè il quadro evolutivo su cui va ad interagire l’intervento scolastico. Si precisa che in nessun caso tale valutazione può condurre ad un’assegnazione di ore superiore a quella stabilita al punto 1 della presente sezione);
- In subordine, *distribuzione in maniera il più possibile equilibrata di docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato* per garantire un’uguale presenza di personale stabile (criterio applicabile esclusivamente alla scuola primaria).